



UNIONE MONTANA ALTA VAL TANARO Provincia di Cuneo

ABOLIZIONE DEL CANONE RAI PER SOGGETTI DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 75 ANNI ART. 1, COMMA 132, LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N.244.

L'articolo 1, comma 132, della Legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) stabilisce che, a decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa.

COSA OCCORRE PER AVERE DIRITTO ALL'ESENZIONE:

- aver compiuto 75 anni di età entro il termine di pagamento del canone;
- non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio;
- possedere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità, pari quindi a complessivi euro 6.713,98 annui.

Per avere diritto all'esenzione annuale per l'anno 2015 è necessario aver compiuto 75 anni (o un'età superiore) entro il 31 gennaio 2015.

Coloro che intendono fruire del beneficio per la prima volta relativamente al secondo semestre dell'anno devono aver compiuto 75 anni di età entro il 31/07/15. Anche in questo caso l'Agenzia delle Entrate effettuerà i dovuti controlli per verificare le condizioni di età e di reddito.

COSA SI INTENDE PER "REDDITO"

Per reddito si intende la somma:

- del reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno precedente; per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello CUD;
- dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;
- delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
- dei redditi di fonte estera non tassati in Italia.

Viceversa, sono esclusi dal calcolo:

- i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);
- il reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze;
- i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
- altri redditi assoggettati a tassazione separata.

N.B.: Il requisito del reddito deve essere riferito all'anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell'agevolazione.

COME SI PRESENTA LA DOMANDA DI ESENZIONE

La domanda di esenzione per gli anni 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015 deve essere presentata utilizzando il modulo di dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), che può:

- essere scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it;
- essere reperito presso gli uffici locali o territoriali della stessa;
- essere reperito presso gli sportelli delle sedi regionali della Rai;
- essere richiesto presso l'Ufficio _____ del Comune di _____.

La domanda deve essere spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo:

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio territoriale di Torino 1
Sportello S.A.T.
Casella postale 22
10121 - Torino (To)

oppure consegnata agli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate. Tutti i contribuenti interessati possono richiedere assistenza e informazioni sulle modalità di compilazione della dichiarazione e all'istanza di rimborso al numero **848.800.444** o presso gli uffici dell'Agenzia presenti su tutto il territorio nazionale. Inoltre, è a disposizione dei cittadini il Call Center Risponde Rai al numero **199.123.000**.

COME SI PRESENTA LA DOMANDA DI RIMBORSO PER LE ANNUALITÀ PREGRESSE

La domanda di rimborso per gli anni 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014, nel caso in cui siano presenti i requisiti, dovrà essere effettuata tramite l'apposito modulo che può:

- essere scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it;
- essere reperito presso gli uffici locali o territoriali della stessa Agenzia delle Entrate o presso gli sportelli delle sedi regionali della Rai;
- essere richiesto presso l'Ufficio _____ del Comune di _____.

unitamente alla dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, che attesti il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissione.

La domanda deve essere spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo:

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio territoriale di Torino 1
Sportello S.A.T.
Casella postale 22
10121 - Torino (To)

oppure consegnata agli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate.

Nelle annualità successive, i contribuenti possono continuare a beneficiare dell'agevolazione senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Resta fermo, tuttavia, che qualora il contribuente, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione, non risulti più in possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, sarà comunque tenuto al versamento del canone.

IL PRESIDENTE
SCIANDRA Luciano